CAMERA DEI DEPUTATI N. 2615

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-*a*) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche

Presentato alla Presidenza il 17 dicembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto-legge del 14 dicembre 1956, n. 1363, è stata ridotta a 40° la gradazione minima per le acquaviti di vino invecchiate da almeno cinque anni, ed è stato ridotto al 12 per cento il dazio per le importazioni, anche a scarico di temporanee importazioni, di macchine rotative a rotocaldo per la stampa dei giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

Con la disposizione concernente la gradazione alcoolica minima delle acquaviti di vino si è posto rimedio alle difficoltà che si frapponevano all'importazione del brandy, specialmente in relazione a quello proveniente dalla Spagna.

Infatti con il decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, a seguito di impegno assunto dal Governo italiano con quello spagnolo, fu

stabilito, in via autonoma, il dazio del 50 per cento per le acquaviti invecchiate da almeno 5 anni, ottenute da vini sani e genuini, ed aventi, tra le altre caratteristiche, una gradazione alcoolica non inferiore a 42 gradi.

Le Autorità spagnole avevano da tempo fatto presente che il suindicato trattamento daziario risultava di scarsa efficacia per il brandy spagnolo che ha gradazione alcoolica anche inferiore a 42°; ed avevano perciò richiesto che la gradazione minima fosse modificata portandola a 40°, in corrispondenza con le norme vigenti in Italia per il commercio delle acquaviti. In occasione delle trattative per il rinnovo dell'accordo commerciale italo-spagnolo, con scambio di note avvenute a Madrid il 13 aprile scorso, sono stati dati affidamenti per la riduzione a 40° del minimo di gradazione alcoolica ma non è stato finora possibile assolvere a detto impegno, essendo frattanto venuta a decadere la delega al Governo per la modifica dei dazi doganali.

Non potendo ulteriormente giustificare il mancato adempimento degli accordi intervenuti, è stato necessario ricorrere alla procedura d'urgenza, che offre l'occasione di precisare altresì il regime doganale delle macchine rotative a rotocalco fissando per le macchine stesse il dazio pari a quello vigente per le rotative da giornale.

Quest'ultimo provvedimento è diretto a venire incontro alle particolari esigenze degli editori di giornali e di pubblicazioni periodiche a grande tiratura i quali, avendo in corso il riammodernamento dei propri impianti, hanno necessità di importare le anzidette macchine. Esse costituiscono, evidentemente, una innovazione per la stampa dei periodici ed infatti gli esperimenti eseguiti con alcune di dette macchine, introdotte nel frattempo col vincolo della temporanea importazione, hanno dato esito favorevole.

Avendo perciò le due agevolazioni carattere di improrogabilità, si è ritenuto necessario far ricorso all'emanazione del decreto-legge su menzionato, di cui si chiede la conversione in legge, proponendo di votare il seguente.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°-*C* per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-*a*) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

Decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 317 del 17 dicembre 1956.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, modificato con decreto presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1278, con cui fu stabilito il dazio del 50 per cento per le acquaviti di vini invecchiate da almeno cinque anni ed aventi determinate caratteristiche;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la gradazione alcoolica minima di tali acquaviti e di ridurre il dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ART. 1.

Il limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 (voce ex 200-*a*), già stabilito in misura non inferiore a 42° alcoolici, è ridotto a 40° alcoolici.

ART. 2.

Il dazio doganale sulle macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche (voce di tariffa ex 1097-*e*) è temporaneamente ridotto, a non oltre il 31 dicembre 1958, al 12 per cento sul valore.

Il dazio di cui al precedente comma, si applica anche alle macchine, già ammesse alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956.

GRONCHI

SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA.

Visto, il Guardasigilli: MORO.